

STAZIONE APPALTANTE: A.L.E.R. PAVIA

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEI FABBRICATI DI
PROPRIETA' E IN GESTIONE DELL'A.L.E.R. PER L'ANNO 2012 (CON
POSSIBILITA' DI PROROGA PER L'ANNO 2013)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 5 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 43 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

	<i>Euro</i>	
Importo presunto dei lavori di manutenzione ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n°. 163/2006 (comprensivo dell'eventuale proroga)	4.722.795,00	+ IVA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	47.705,00	+ IVA
Totale appalto	4.770.500,00	+ IVA
<hr/>		
Somme a disposizione dell'amministrazione	4.770.500,00	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE NORMATIVA

per contratti da stipularsi a corpo

Indice

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi
- Art. 10 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 12 Esecuzione delle opere
- Art. 13 Esecuzione delle opere – inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 14 Sospensioni e proroghe
- Art. 15 Penali in caso di ritardo
- Art. 16 Anticipazione
- Art. 17 Pagamenti in acconto
- Art. 18 Pagamenti a saldo
- Art. 19 Revisione prezzi
- Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 21 Valutazione dei lavori a misura
- Art. 22 Oneri per la sicurezza
- Art. 23 Cauzione definitiva
- Art. 24 Riduzione delle garanzie
- Art. 25 Assicurazione a carico dell'impresa
- Art. 26 Lavori non previsti e nuovi prezzi
- Art. 27 Norme di sicurezza generali
- Art. 28 Piani di sicurezza
- Art. 29 Piano sostitutivo/operativo di sicurezza
- Art. 30 Subappalto
- Art. 31 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 32 Definizione delle controversie
- Art. 33 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 34 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 35 Termini per il collaudo

- Art. 36 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 37 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 38 Custodia del cantiere
- Art. 39 Cartello di cantiere
- Art. 40 Danni da forza maggiore
- Art. 41 Spese contrattuali, imposte, tasse

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i fabbricati di proprietà e in gestione dell'A.L.E.R. di Pavia per l'anno 2012.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire gli interventi completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative nell'Elenco Prezzi e nel presente C.S.A., dei quali l'esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte ed in conformità a quanto offerto dall'Appaltatrice nella procedura espletata per l'aggiudicazione del presente contratto..

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dei lavori, in applicazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n°. 163/2006, e pertanto tenuto conto dell'eventuale proroga, è indicato come segue:

1	corpo	Euro 4.722.795,00
2	oneri per la sicurezza	Euro 47.705,00
1+2	Importo totale	Euro 4.770.500,00

e cioè pari ad un importo presunto, su base annua, di Euro 2.385.250,00 dei quali Euro 2.361.397,50 soggetti a ribasso ed Euro 23.852,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (al netto dell'i.v.a.)

2. L'importo contrattuale presunto corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara applicato sull'Elenco Prezzi unitari allegato alla documentazione di gara, aumentato del corrispondente importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere, non soggetti a ribasso d'asta secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal punto 4.1.4 dell'allegato XV, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, in quanto relativo a lavori di manutenzione, è stipulato « a misura » ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/2006 .
2. Trattandosi di contratto a misura, l'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. n°. 163/2006 potrà variare in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori assegnati dall'Azienda.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sull'Elenco Prezzi unitari allegato alla documentazione di gara è per il medesimo vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori assegnati.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Secondo quanto previsto all'art. 61 e all'allegato A del D.P.R. 207/2010, le parti costituenti l'opera sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria Prevalente:	OG1	importo Euro 2.597.537,25
Categorie subappaltabili	OS6	importo Euro 236.139,75
Categorie subappaltabili	OS7	importo Euro 236.139,75
Categorie subappaltabili	OS30	importo Euro 708.419,25
Categorie subappaltabili	OS3	importo Euro 944.559,00

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

A) Il presente capitolato speciale;

B) Elenco Prezzi;

C) Elenco Fabbriati;

D) DUVRI

E) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera b), del d.lgs. 163/2006 e al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. 81/2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 5, dello stesso d.lgs. 81/2008; il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del d.lgs.163/2006, all'art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. 81/2008 e al punto 3.2, dell'allegato XV, allo stesso decreto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;

- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

ART. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna,

della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei lavori da eseguire;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, dei fabbricati, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente l'art. 160 del D.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000.

ART. 10 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, previa convocazione dell'impresa esecutrice.
2. È facoltà della stazione appaltante procedere, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/2010, alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
3. Se nel giorno stabilito, l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, il precedente esecutore è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave.
4. L'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori:
 - la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisorie alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
 - attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- copia documentazione che attesti l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego competente l'avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
- copia del registro infortuni;

ART. 11 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto nell'appalto è fissato per il giorno 31 dicembre 2012.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Fermo restando che l'Appaltatrice è obbligata all'esecuzione del contratto secondo le modalità offerte in sede di gara con la propria offerta tecnica, sarà in ogni caso cura di quest'ultima assicurare la disponibilità di mano d'opera e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento che le verranno inoltrate dalla Direzione lavori dell'Ente Appaltante. L'Impresa Appaltatrice, per ogni giorno lavorativo fornirà, all'occorrenza, prestazioni per almeno otto ore mettendo a disposizione la mano d'opera necessaria. La medesima metterà altresì a disposizione automezzi in numero adeguato, attrezzature e materiali minuti necessari per l'esecuzione del lavoro. La conformazione della squadra potrà peraltro subire variazioni, secondo l'autonomia organizzativa dell'Appaltatrice, con l'introduzione di personale atto all'esecuzione di opere da idraulico, da lattoniere, da falegname, da vetraio, da fabbro e da pittore o altre specialità edili ed affini in funzione delle effettive esigenze riscontrate.

L'Impresa, per l'esecuzione di lavori urgenti, dovrà altresì assicurare la disponibilità di mano d'opera, macchinari e materiali anche nei giorni festivi e prefestivi. I lavori effettuati in orari di reperibilità (giorni festivi e prefestivi) saranno contabilizzati come da elenco prezzi con maggiorazione del 15% (quindicipercento)

2. L'Impresa Appaltatrice verrà remunerata unicamente sulla base della contabilità in economia dei lavori effettivamente eseguiti, senza che possa accampare alcuna pretesa in ordine all'effettiva quantità di lavori assegnati nel tempo contrattuale rispetto all'importo presunto del contratto come indicato al precedente art. 2 ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Tutti i lavori dovranno essere descritti specificatamente per quanto riguarda il luogo e la natura degli interventi. In modo particolare per i lavori a carico degli inquilini, l'Impresa è tenuta a presentare regolare fattura indicante il CIG, il nominativo dell'inquilino qualora la fattura sia da imputare al singolo Assegnatario; nel caso in cui la fattura del lavoro eseguito sia da imputare a tutti gli Assegnatari del fabbricato (o della singola scala), sul documento dovrà essere specificato il codice contabile dell'immobile (elenco fornito dall'Azienda all'Impresa). Nel caso in cui durante l'esecuzione dell'intervento si rendessero necessarie alcune lavorazioni aggiuntive, l'impresa dovrà avvisare immediatamente la Direzione Lavori al fine di concordare la tipologia dei lavori aggiuntivi per ottimizzare i tempi d'intervento. Ad ogni nota giornaliera dei lavori dovrà essere allegato specifico modulo fornito dall'A.L.E.R. sul quale dovranno

essere riportate le ore lavorative degli operai, il numero, la qualifica ed il materiale impiegato; il modulo dovrà essere sottoscritto dall'inquilino assegnatario dell'alloggio (o dal Rappresentante di caseggiato ove sia stato regolarmente eletto).

In ogni caso non verranno pagate fatture per interventi che non siano stati preventivamente autorizzati dalla stazione Appaltante.

Qualora l'intervento si componga di lavori eseguiti su una singola unità immobiliare e su parti comuni, l'impresa dovrà redigere due note lavori separate alle quali seguiranno le relative fatture esposte con le stesse modalità sopraelencate.

In caso di contestazione in merito alle ore di mano d'opera esposte, la relativa nota non sarà contabilizzata sino a verifica avvenuta.

In caso in cui gli inquilini rifiutino di firmare il modulo di cui sopra, l'impresa è tenuta ad informare immediatamente l'Azienda

3. L'esecuzione dei singoli interventi è disposta mediante ordinativi da parte dell'Ente Appaltante nelle persone del Direttore dei lavori e dal Direttore Operativo all'uopo delegato dal Direttore dei lavori medesimo. L'ordine verrà trasmesso tramite telefax o posta elettronica (e-mail) e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà esserne dotata, o tramite telefono all'incaricato dell'Impresa solamente per interventi particolarmente urgenti.

Ad intervento ultimato, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta obbligatoriamente a compilare in ogni sua parte apposito modulo fornito dall'A.L.E.R. numerato progressivamente (Intervento di Manutenzione ; tale modulo dovrà essere firmato dal tecnico responsabile dell'impresa e dall'inquilino nel cui alloggio sono stati eseguiti i lavori (Rappresentante di caseggiato od altro Assegnatario nel caso in cui i lavori eseguiti riguardino le parti comuni del fabbricato). Il modulo sarà stampato in carta chimica in tre copie; la prima dovrà essere rilasciata all'inquilino od al Rappresentante, la seconda copia sarà custodita dall'impresa, la terza sarà inviata all'Ufficio Manutenzione dell'Ente Appaltante. In mancanza di tale riscontro il lavoro non potrà essere contabilizzato.

Alla fine di ogni settimana lavorativa, l'Impresa Appaltatrice dovrà obbligatoriamente inviare all'Ufficio Manutenzione dell'Ente Appaltante l'elenco degli interventi eseguiti ed ultimati nell'arco della settimana.

A fine giornata, l'impresa è tenuta ad inviare apposito modulo fornito dall'Azienda, riportante gli interventi che saranno eseguiti nella giornata successiva. In caso di mancanze relative alla consegna/invio della modulistica prevista, saranno applicate le penali descritte nell' art. 15 del presente C.S.A.

4. Gli interventi saranno programmati d'intesa con l'Ente Appaltante; i termini per l'esecuzione dei lavori dovranno rispettare i tempi di esecuzione previsti dall'art. 4.5.12 della Carta dei Servizi dell'A.L.E.R. di Pavia e comunque nei seguenti termini:

- per lavori qualificati di massima urgenza necessari per scongiurare danni alle persone, ai fabbricati, agli impianti e comunque danni tali da costituire situazione di pericolo, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a garantire la reperibilità e la disponibilità dei mezzi e della mano d'opera necessaria per fronteggiare l'emergenza anche nei giorni festivi, prefestivi e durante le ore notturne dell'intera settimana, compreso il mese di agosto. All'uopo l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire

recapito telefonico attivo 24 ore su 24. L'Impresa dovrà intervenire nell'arco di 1ora dall'avvenuta segnalazione telefonica da parte dell'Ente Appaltante.

- per i lavori qualificati urgenti l'inizio dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
- per lavori qualificati non urgenti l'inizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
- per dichiarata impossibilità da parte dell'impresa e nel caso in cui la stessa non esegua l'intervento richiesto nei tempi stabiliti, l'Ente Appaltante a suo insindacabile giudizio potrà fare eseguire il lavoro da ditta di fiducia. Le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento saranno detratte dall'importo contrattuale.

Si ribadisce che per ogni giorno lavorativo, per almeno otto ore al giorno dovrà essere disponibile la mano d'opera, gli automezzi, i mezzi d'opera, le attrezzature ed i materiali minuti necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante. Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali. Per i mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente utilizzato per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione all'interno ed all'esterno di alloggi: attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressore, martelli demolitori, elettropompa, cavalletti e ponteggi in conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/06. Per materiali minuti normalmente necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo per l'esecuzione di riparazioni e rappazzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine.

5. Gli interventi eseguiti nei fabbricati o negli alloggi di proprietà comunale e gestiti dall'A.L.E.R. dovranno essere sempre e comunque fatturati singolarmente; sul documento dovranno essere riportati l'indirizzo ed il codice del fabbricato ed il CIG

ART. 13 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all'art. 132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d'opera.
2. Trovano applicazione l'art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

ART. 15 - PENALI

1. L'Ente Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, applicherà a suo insindacabile giudizio le penali nei seguenti casi:

- Interventi di massima urgenza – in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di eseguire d'ufficio il lavoro, addebitando all'Impresa Appaltatrice ogni spesa ed ogni eventuale danno. Verrà inoltre comminata una penale forfettaria di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento) per ogni mancato intervento qualificato di massima urgenza. L'inosservanza dell'obbligo di intervento immediato per i lavori definiti di massima urgenza comporterà la risoluzione del contratto. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di € 600,000 (Euro seicento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l'esecuzione dei lavori.
- Interventi urgenti – in caso di mancato tempestivo inizio della prestazione richiesta, verrà comminata una penale forfettaria di € 1.100,00 (Euro millecento) per ogni mancato intervento qualificato urgente. La ripetuta inosservanza dell'obbligo dell'immediato inizio dei lavori urgenti comporterà inoltre, a discrezione dell'Ente Appaltante la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, con addebito di ogni danno. Verrà comminata inoltre una penale giornaliera di € 600,000 (Euro seicento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per l'esecuzione dei lavori.
- Interventi non urgenti – Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione delle prestazioni richieste rispetto alle date fissate dall'Ente Appaltante, verrà applicata una penale pari a € 600,00 (Euro seicento) giornaliera. Analogamente nel caso di prestazioni non condotte con regolarità, senza espressa autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante, verrà applicata la suddetta penale per i numero di giorni in cui i lavori sono rimasti sospesi e/o per il numero di giorni necessari per eseguire a regola d'arte i lavori. Eventuali ritardi nell'inizio e/o nell'ultimazione dei lavori dovuti alla contemporanea presenza di altre Imprese che operano per conto dell'Ente Appaltante, non potranno essere opposte a giustificazione del ritardo, se l'impresa Appaltatrice non ne avrà data tempestiva comunicazione scritta all'Ente Appaltante.

- Penale per mancata osservanza delle prescrizioni del presente C.S.A. – In caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto dal presente C.S.A. (art. 13) saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso di mancato invio del documento giornaliero € 100,00 per ogni mancato invio;
- nel caso di ritardo nella consegna dei documenti contabili e/o riepiloghi settimanali chiusura interventi € 100,00 per ogni giorno di ritardo

2. La penale di € 600,00 (Euro seicento) giornaliera, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 15.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le disposizioni previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, come espressamente richiamati dall'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni tre mesi mediante emissione di stato d'avanzamento dei lavori; l'importo sarà comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

2. La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
4. L'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.
5. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono quelli stabiliti all'art. 143, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010;

ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale è redatto entro giorni 30 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 141, comma 9, del d.lgs. 163/2006, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
5. L'importo assicurato con la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 5 deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 207/2010.
6. In caso di ritardato pagamento della rata di saldo si applicano le disposizioni contenute all'art. 144 del D.P.R. 207/2010.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del d.lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, dall'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. 163/2006.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art.117, comma 3, del d.lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento

sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 21 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specifiche descritte nell'Elenco Prezzi.
2. Il corrispettivo per il lavoro è « a misura ».
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare i lavori compiuti sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo quanto indicato nell'Elenco Prezzi.
4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sull'Elenco Prezzi unitari allegato alla documentazione di gara.

ART. 22 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

ART. 24 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

ART. 25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l'esecutore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall'art. 125, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- a) valore aggiudicazione;
- b) opere preesistenti;
- c) costi di demolizione e sgomberi;

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 26 - LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali lavori non previsti sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino lavori non previsti nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all'art.163 del d.P.R. 207/2010.

ART. 27 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'esecutore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 28 - PIANI DI SICUREZZA

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente

all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all'esecutore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice e al punto 3.1. dell'allegato XV, al d.lgs. 81/2008.

2. Tale piano è consegnato alla stazione appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

3. L'esecutore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure per garantire concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

ART. 29 – PIANO SOSTITUTIVO/OPERATIVO PER LA SICUREZZA

1. L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano sostitutivo per la sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto rispettivamente ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano sostitutivo per la sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'esecutore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

ART. 30 – SUBAPPALTO

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e all'art. 170 del d.P.R. 207/2010.

2. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

3. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, l'esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere c), d) ed l) e t) del d.P.R. 207/2010.

8. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi.

9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 31 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera varia in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 34 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine di ciascun lavoro assegnato e in seguito a richiesta scritta dell'impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

3. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

ART. 35 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro un termine non superiore a tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

ART. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri contemplati nel capitolato generale d'appalto, nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel presente capitolato speciale, e le obbligazioni che decadono dall'offerta tecnica presentata in fase di gara, gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) gli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera;
- c) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade;
- d) l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del contratto;
- e) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio per la direzione lavori, che siano arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- i) per i lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l'esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

ART. 37 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell'esecutore, essendo quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

ART. 38 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e cura dell'esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

ART. 39 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 60 di base e cm.80 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 40 – DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

ART. 41 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'esecutore:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del d.m. 145/2000.

4. Sono inoltre a carico dell'esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge